CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 21 marzo 2002 [1]

1. La Commissione europea chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica federale tedesca, non avendo adottato le misure necessarie nel termine prescritto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in prosieguo: la «direttiva») [2].

2. La menzionata disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di vigilare affinché gli stabilimenti nei quali sono presenti certe quantità di sostanze pericolose [3], elaborino piani di emergenza interni e forniscano le informazioni necessarie per permettere alle autorità designate di predisporre piani di emergenza esterni.

3. Gli Stati membri avevano l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva prima del 4 febbraio 1999 [4].

4. Tanto in sede amministrativa [5] quanto in sede giurisdizionale [6], lo Stato membro convenuto ha riconosciuto che, alla data

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — GU 1997, L 10, pag. 13.
Sebbene nella domanda la Commissione riferisse l'inadempimento a tutta la direttiva «e in particolare al suo art. 11», nella replica precisava che «il ricorso ha come unico oggetto la mancata trasposizione dell'art. 11».

3 — Art. 9, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, della direttiva.

4 — L'art. 24 concedeva un termine massimo di ventiquattro mesi, a partire dall'entrata in vigore della direttiva. Ai sensi dell'art. 25, la direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio 1997, per cui il termine è scaduto il giorno corrispondente dell'anno 1999.

5 — Comunicazione del 20 luglio 2000, trasmessa con scritto datato 3 agosto successivo (v. documento VI degli allegati al ricorso).

6 — V. il punto 2 del controricorso.

di scadenza del termine fissato nel parere motivato e per quanto riguarda i Länder di Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein, non erano ancora state adottate le disposizioni necessarie per trasporre l'art. 11 della direttiva nel diritto nazionale.

5. L'ammissione dei fatti da parte del governo convenuto rende incontestabile l'inadempimento denunciato. Risulta in effetti irrilevante che i procedimenti per l'adozione delle disposizioni necessarie alla trasposizione si trovino in un avanzato stadio di elaborazione, in quanto l'inadempimento va accertato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato [7].

6. La conclusione di cui sopra non è inficiata dagli argomenti fatti valere, in propria difesa, dalla Repubblica federale di Germania.

7. Risultano irrilevanti in questo senso sia la complessità delle misure che si rendono necessarie, tanto nell'ambito federale, quanto in quello dei Länder, per la trasposizione della direttiva, sia la circostanza che il governo tedesco abbia ricordato, in ripetute occasioni, alle autorità regionali l'urgenza del compito.

8. Da un lato, quelle difficoltà sono già state prese in considerazione dal legislatore comunitario nel fissare il termine a disposizione degli Stati membri per applicare la direttiva, alla cui elaborazione ha partecipato la Repubblica federale di Germania, che era quindi a conoscenza del termine per la sua trasposizione nel diritto nazionale.

9. Dall'altro, uno Stato membro non può invocare le difficoltà di ordine pratico incontrate in sede di attuazione di un atto comunitario [8] né le proprie particolarità

7 — V., per tutte, le sentenze 25 novembre 1999, causa C-96/98, Commissione/Francia (Racc. pag. I-8531, punto 19), e 12 dicembre 2000, causa C-435/99, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-11179, punto 16).

8 — V. sentenze 7 febbraio 1979, causa 128/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 419, punto 10); 19 febbraio 1991, causa C-374/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-367, punto 10), e 23 marzo 2000, causa C-327/98, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1851, punto 21).

istituzionali [9] per dispensarsi unilateralmente dall'osservanza dei propri obblighi.

10. Pertanto, le «particolarità» del caso a cui allude il governo convenuto non possono giustificare l'applicazione dell'art. 10 CE e del principio di leale collaborazione che lo ispira nel senso richiesto nel controricorso. La collaborazione in buona fede tra la Commissione e gli Stati membri deve realizzarsi nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e del diritto derivato, che vietano le deroghe individuali a vantaggio di uno Stato membro rispetto agli obblighi cui tutti sono sottoposti [10]. La Corte di giustizia ha applicato detto principio nel caso dell'esecuzione di decisioni individuali della Commissione, con unico destinatario [11], tuttavia, per quanto mi consta, non lo ha mai applicato a vantaggio di uno dei vari destinatari di uno stesso atto o disposizione.

11. Emerge dalle precedenti considerazioni che la Repubblica federale di Germania è incorsa nell'inadempimento ad essa addebitato e che pertanto il ricorso va accolto.

12. In base a quanto previsto dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, occorre condannare lo Stato membro convenuto alle spese [12].

9 — V. sentenze 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1947, punto 5); 25 novembre 1998, causa C-214/96, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-7661, punto 18); 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia (Racc. pag. 1719, punto 13), e 17 gennaio 2002, causa C-423/00, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-593, punto 16).

10 — Inoltre difficilmente la Commissione potrebbe derogare, fosse anche solo per uno Stato membro, ad una disposizione approvata dal Consiglio.

11 — V. sentenze 2 febbraio 1989, causa C-94/87, Commissione/Germania (Racc. pag. 175, punto 9); 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-4897, punto 40); e 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2537, punto 24).

12 — Versione coordinata pubblicata nella GU 2001, C 34, pag. 1.

Conclusione

13. Propongo alla Corte di accogliere il ricorso e di:

«1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo messo in vigore entro il termine stabilito dall'art. 24 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la corretta trasposizione nel diritto nazionale dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese».